

Contributi - Gestione commercianti - Socio accomandatario di S.a.s. - Requisito abitudine e prevalenza dell'attività svolta - Risultanze dichiarazione dei redditi - Obbligo di iscrizione alla Gestione - Sussiste.

Processo civile - Giudizio di opposizione ad avviso di addebito - Illegittimità dell'emissione di avvisi di addebito in pendenza di ricorso amministrativo - Formazione del "silenzio rigetto" per inutile decorrenza del termine per provvedere - Operatività della preclusione - Esclusione.

Tribunale di Asti - 23.4.2015 n. 104 - Dr. Bottallo - G.G. (Avv.ti Squillia e Piovesan) - INPS (Avv.ti Borla e Cataldi).

Sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti del socio accomandatario che, tra l'altro, indichi nella dichiarazione dei redditi della S.a.s., nel quadro RK, l'attività lavorativa da lui svolta all'interno della S.a.s. quale sua occupazione prevalente.

La notifica dell'avviso di addebito - che ha sostituito l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010 - non è preclusa ai sensi dell'art. 24, comma 4, D.Lgs. n. 46/1999, dalla pendenza del ricorso amministrativo qualora si sia formato il c.d. "silenzio rigetto" per inutile decorrenza del termine per provvedere.

FATTO e DIRITTO - Il giudice del Tribunale di Asti, sezione lavoro considerato che:

- con separati ricorsi depositati rispettivamente in data 27.1.2014, 11.7.2014 e 30.9.2014 e successivamente riuniti il ricorrente ha proposto opposizione contro gli avvisi di addebito n. 310 2013 00003357 43 000, n. 310 2013 00006331 41 000, n. 310 2014 00002217 02 000 e n. 310 2014 00005417 40 000 emessi nei suoi confronti per gli importi rispettivamente di € 7.982,42, € 14.466,53, € 1.858,86 ed € 8.328,07 a titolo di "contributi commercianti" per il periodo dal 2007 al 2013, richiesti dall'INPS a seguito dell'iscrizione d'ufficio del ricorrente alla Gestione previdenziale degli Esercenti Attività Commerciali;
- l'opponente ha contestato, con tutti e tre i ricorsi, in via preliminare l'illegittimità dell'emissione degli avvisi di addebito in quanto avvenuta in pendenza del ricorso amministrativo promosso avverso la sua iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti e nel merito ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi scaduti anteriormente al 16.4.2008, l'infondatezza della pretesa contributiva e in subordine la sua erronea quantificazione;
- l'INPS e la SCCI si sono costituite in giudizio sostenendo la legittimità dell'iscrizione d'ufficio del sig. G. alla Gestione commercianti e hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie;
- va innanzitutto esaminata l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente secondo cui l'INPS non avrebbe potuto procedere all'emissione degli avvisi di addebito in quanto l'azione di recupero contributivo dovrebbe ritenersi sospesa in pendenza del ricorso amministrativo presentato avverso l'iscrizione d'ufficio del G. alla gestione commercianti;
- l'eccezione appare infondata;
- in merito alla pendenza del procedimento amministrativo deve infatti ritenersi che siccome il relativo ricorso venne presentato in data 6.6.2012 (come dedotto dal ricorrente), al momento della notifica degli avvisi di addebito per cui è causa (il primo dei quali venne notificato in data 16.4.2013) era già ampiamente decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso entro il quale l'autorità amministrativa avrebbe dovuto pronunciarsi ai sensi dell'art. 47, comma 4 della legge n. 88 del 9/03/1989;
- ne consegue che la notifica degli avvisi di addebito - che ha sostituito l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali a seguito dell'entrata in vigore del d.l. 78/2010 conv. dalla Legge n. 122/2010 - non era più preclusa ai sensi dell'art. 24, comma 4, D.Lgs. 46/99 dalla pendenza del ricorso amministrativo in quanto il relativo procedimento si era ormai esaurito con la formazione del c.d. "silenzio-rigetto";
- in tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione osservando che *"In tema di crediti previdenziali, l'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - chiaramente finalizzato a deflazionare il contenzioso giudiziario nelle ipotesi in cui non sussista ancora la definitività della pretesa dell'ente - nel prevedere al comma 4 che "in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e, comunque,*

entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25", va interpretato nel senso che detta decisione può non essere esplicita, potendosi formare il silenzio-rigetto con l'inutile decorso del termine e la conseguente caduta dell'impedimento all'iscrizione stessa" (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17096 del 21/07/2010);

- la circostanza addotta da parte ricorrente a sostegno dell'eccezione di inammissibilità degli avvisi di addebito o in ogni caso dell'istanza di sospensione del presente giudizio appare pertanto insussistente, appunto perché diversamente da quanto dalla stessa sostenuto al momento della notifica degli avvisi il termine per la decisione dell'INPS sul ricorso amministrativo non era più pendente;
- si osserva peraltro come l'opponente abbia fondato la propria eccezione su una disposizione - ossia l'art. 147, comma 2 disp. att. c.p.c. - che non pare neanche astrattamente applicabile al caso di specie, in quanto relativa ai soli provvedimenti che implicano l'annullamento del rapporto assicurativo mentre oggetto della presente controversia è un provvedimento di altra natura ossia di iscrizione d'ufficio alla gestione previdenziale dei commercianti;
- passando al merito, appare fondata l'eccezione preliminare di prescrizione dei crediti contributivi scaduti anteriormente al 16.4.2008 sollevata nei procedimenti n. 66/14 e 1027/14;
- al riguardo occorre rilevare che la pretesa dell'INPS ha ad oggetto, così come si ricava dalla descrizione delle somme riportata negli avvisi, il pagamento dei contributi previdenziali della gestione commercianti relativi agli anni dal 2007 al 2013 e in particolare i c.d. contributi fissi dovuti sul minimale di reddito;
- l'INPS aveva previsto, con specifico riferimento alla riscossione dei predetti contributi fissi dovuti dai commercianti in relazione all'anno 2007, che essi dovevano essere versati in quattro rate alle scadenze del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2007 e 16 febbraio 2008 (v. circolare INPS n. 93 dell'11.6.2004);
- analogamente con riferimento all'anno 2008 l'Istituto previdenziale aveva previsto che i contributi fissi dovevano essere versati alle scadenze del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2008 e 16 febbraio 2009 (v. circolare INPS n. 13 del 1.2.2008);
- dalle date sopra indicate ha pertanto iniziato a decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riscossione di detti contributi, in base a quanto previsto, in linea generale, dall'art. 2935 c.c. secondo cui "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere";
- l'INPS sostiene che la prescrizione sarebbe stata interrotta con la ricezione da parte del ricorrente in data 9.5.2012 della raccomandata con cui gli veniva comunicata l'iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti (doc. 1 di parte ricorrente nella causa n. 66/14);
- tale atto non pare tuttavia idoneo a interrompere la prescrizione con riferimento al diritto al versamento dei contributi, non contenendo una richiesta in tal senso e neppure la quantificazione degli stessi che veniva espressamente riservata ad una successiva comunicazione;
- né è stato dimostrato che il ricorrente abbia dolosamente occultato l'esistenza del suo debito contributivo (circostanza che comporterebbe la sospensione della prescrizione) atteso che la mancata iscrizione ad una gestione previdenziale, pur configurando ove dovuta un'omissione contributiva, non pare necessariamente indice di un intento fraudolento volto a occultare la propria posizione contributiva, tenuto conto oltre tutto delle incertezze interpretative emerse anche in giurisprudenza in merito all'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti da parte di coloro che fossero già iscritti alla gestione separata prevista dalla legge 335/1995 vale a dire la situazione in cui si trovava il sig. G. come meglio si dirà più avanti;
- il primo atto interruttivo della prescrizione è pertanto costituito, in relazione al credito contributivo oggetto del procedimento n. 66/14, dalla notifica dei due avvisi di addebito impugnati in quel giudizio effettuata rispettivamente in data 16.4.2013 e 20.12.2013 mentre con riferimento al credito contributivo oggetto del procedimento n. 1027/14 il primo atto interruttivo è rappresentato dall'avviso di addebito notificato in data 19.9.2014;
- ne consegue che appaiono prescritti tutti i contributi maturati nell'anno 2007 oggetto dell'avviso di addebito notificato in data 16.4.2013, tutti i contributi maturati nel 2007 nonché le prime tre rate trimestrali di quelli maturati nel 2008 oggetto dell'avviso di addebito notificato in data 20.12.2013, tutti i contributi maturati nel 2007 e 2008 oggetto dell'avviso di addebito notificato in data 19.9.2014;
- l'eccezione di prescrizione è stata peraltro sollevata in entrambi i giudizi n. 66/14 e 1027/14 con esclusivo riferimento ai contributi scaduti anteriormente al 16.4.2008 di talché essa può trovare accoglimento, tenuto conto delle date di scadenza dei versamenti sopra indicate, solo con riferimento ai contributi maturati nell'anno 2007;
- i restanti motivi di opposizione appaiono viceversa infondati;
- il ricorrente sostiene in particolare che la sua iscrizione di ufficio alla gestione commercianti, in qualità di socio accomandatario della società V.B. S.a.s., sarebbe illegittima sia perché egli era già iscritto per l'attività svolta nell'ambito di tale società alla c.d. Gestione separata ex L. 335/95 sia perché non avrebbe

- comunque svolto tale attività con carattere di prevalenza;
- la prima eccezione, secondo cui non sarebbe consentita la contemporanea iscrizione nella gestione commercianti e in quella separata dei lavoratori parasubordinati, appare infondata alla luce di quanto disposto dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;
 - tale disposizione prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica, che *“La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26”*;
 - il significato e la ratio della predetta disposizione di interpretazione autentica è stato autorevolmente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione le quali hanno affermato che *“la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non fa scattare il criterio dell’attività prevalente”*; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio *“semplicificante”* (dell’art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio - dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione con una sorta di *“fictio juris”* per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l’iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un’unica attività d’impresa - quella *“prevalente”* - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale. Si tratta non solo di un criterio di semplificazione - perché nelle attività *“miste”* può non essere agevole distinguere ciò che è da qualificare come impresa commerciale, o artigianale, o agricola (si pensi all’artigiano o al coltivatore diretto che abbia anche un’attività di vendita al minuto) - ma anche di un sostanziale beneficio previdenziale perché il soggetto obbligato vede tutti i suoi contributi accreditati in un’unica gestione, senza quindi che in seguito possa porsi un problema di trasferimento di contributi da una gestione ad un’altra” (Cass. civ., Sez. U, Sentenza n. 17076 del 2011 (1));
 - la Corte nella stessa pronuncia ha altresì osservato che la compatibilità, per i lavoratori autonomi che percepiscono i redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46 (T.U.I.R.), della doppia iscrizione è testualmente prevista dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16, che ha operato la distinzione, all’interno della gestione separata, tra coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e quanti non lo sono: per i primi viene infatti mantenuta l’aliquota del dieci per cento sui compensi percepiti, mentre per i secondi il contributo è stato elevato di 1,5 punti percentuali;
 - il fatto che il sig. G. fosse già iscritto alla Gestione Separata in forza del rapporto di collaborazione a progetto intercorrente con la stessa società di cui è socio accomandatario non è pertanto incompatibile con la sua contestuale iscrizione, anche d’ufficio, nella gestione commercianti non applicandosi in tal caso, per espressa previsione di legge, il criterio unificante dell’attività prevalente;
 - si tratta a questo punto di stabilire se sussistano i requisiti per l’iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti, indipendentemente dal fatto che egli sia già iscritto nella gestione separata;
 - l’obbligo di iscrizione degli esercenti attività commerciali all’assicurazione obbligatoria IVS è previsto dall’art. 1, comma 203, della L. 662/1996 che dispone quanto segue: *“L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:*
- a) *siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;*
 - b) *abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;*
 - c) *partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;*
 - d) *siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli;*

- con specifico riferimento alla posizione dei soci di società in accomandita semplice l'art. 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1986 n. 45 dispone inoltre che: *“Le disposizioni sull’iscrizione all’assicurazione contro le malattie contenute nell’articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall’articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitano le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui all’articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613. Isoci devono possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del primo comma del citato articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e per essi non sono richiesti l’iscrizione al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l’esercizio dell’attività”*;
- nel caso di specie non è innanzitutto contestato che l’oggetto sociale della V.B. S.a.s. di G.G. & C, comprendente tra l’altro “l’analisi, lo studio e l’impostazione di strutture contabili e aziendali, compresi i supporti per gestire meccanicamente le varie operazioni, con spiccata prevalenza ai settori viticolo e vinicolo” (cfr. doc. 16 di parte ricorrente nella causa 66/14), rientri tra le attività che impongono, in presenza degli altri requisiti di legge, l’obbligo contributivo nell’ambito della gestione commercianti;
- non è altresì in discussione che il sig. G., nella sua qualità di socio accomandatario e amministratore, avesse già all’epoca dei fatti di causa la piena responsabilità dell’impresa e che partecipasse personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine;
- l’unico requisito oggetto di contestazione è quello della prevalenza in quanto l’opponente ha dedotto che dalla stessa dichiarazione dei redditi presa in considerazione dall’INPS - relativa all’anno 2007 - emergerebbe che la sua percentuale lavorativa era pari al 20% (doc. 2 di parte ricorrente);
- al riguardo va tuttavia osservato che il giudizio di prevalenza deve essere espresso in relazione alle varie attività lavorative eventualmente svolte dal soggetto tenuto alla contribuzione e il sig. G. non ha dedotto di essersi dedicato, nel periodo oggetto di causa, ad attività diverse da quelle esercitate nell’ambito della V.B. S.a.s.;
- ne consegue che la percentuale sopra indicata non pare riferibile alla quantità di tempo dedicata dal ricorrente all’attività aziendale in questione in rapporto alle altre attività svolte dal medesimo, l’esistenza delle quali non è stata neppure dedotta, e non appare pertanto un elemento indicativo del carattere non prevalente del lavoro svolto come socio accomandatario della V.B. S.a.s.;
- in secondo luogo lo stesso ricorrente, sottoscrivendo nella sua qualità di legale rappresentante la dichiarazione dei redditi 2008 della V.B., ha dichiarato nel quadro RK, contenente i dati relativi ai singoli soci, che l’attività da lui svolta come socio della stessa era la sua occupazione prevalente (doc. 2 di parte ricorrente);
- merita inoltre richiamare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la partecipazione di un soggetto ad una società di persone svolgente attività commerciale giustifica la presunzione di un apporto di lavoro prevalentemente personale nella realizzazione dell’oggetto sociale, avuto riguardo alla rilevanza che in tale forma societaria assume l’elemento personale siccome finalizzato allo svolgimento di una attività riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 5875 del 2010);
- la Corte di Cassazione ha anche affermato che il socio accomandatario di una società in accomandita semplice, avente ad oggetto un’attività commerciale, deve ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente in quanto unico soggetto abilitato a compiere atti in nome della società (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 845 del 2010);
- l’attività imprenditoriale svolta in qualità di socio accomandatario va infine tenuta distinta da quella di amministratore dell’impresa oggetto del rapporto di collaborazione a progetto trattandosi appunto della distinzione che giustifica, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia sopra ricordata, la contemporanea iscrizione dello stesso soggetto sia nella gestione commercianti sia nella gestione separata;
- alla luce di quanto precede appaiono pertanto sussistere tutti i requisiti per l’iscrizione del ricorrente nella gestione commercianti con riferimento al periodo oggetto di causa;
- ne deriva la fondatezza della pretesa contributiva azionata dall’INPS, fatti salvi i periodi prescritti di cui si è detto;
- va infine disattesa l’eccezione di compensazione dei contributi dovuti alla gestione commercianti con quelli già versati dal ricorrente nella gestione separata, trattandosi di obblighi assicurativi distinti e autonomi e pertanto cumulabili;
- la complessità delle questioni trattate e la reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite;

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2011, p. 135